

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 01/E/120306

San Fior, lì 06/03/2012

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: **DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 , n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie (GU n. 52 del 2-3-2012)**.

Il decreto in oggetto indicato, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cioè il 02/03/2012.

Nonostante esse sia pomposamente rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie*", di effettive semplificazioni per i contribuenti se ne riscontrano davvero poche; nei successi riquadri si illustrano alcune delle più importanti novità.

All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscano le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta».	DICHIARAZIONI D'INTENTO L'art. 1 del DL 746/1983 prevedeva che • l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risultasse da apposita dichiarazione consegnata o spedita al fornitore o prestatore prima dell'effettuazione della operazione; • che i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta fossero comunicati all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d'intento. Dopo la modifica il termine di presentazione della comunicazione non è più il 16 del mese successivo a quello di ricevimento, bensì il 16 del mese o del trimestre successivo a quello in cui sono state effettuate le vendite/prestazioni senza
---	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	applicazione dell'imposta. La modifica sembrerebbe essere davvero utile solo ai soggetti che effettuano le liquidazioni trimestrali dell'IVA; per i soggetti "mensili" ci sono più rischi (di "dimenticare" di effettuare la comunicazione), che vantaggi. I contribuenti "mensili", forse, farebbero meglio ad ignorare la semplificazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.».	SPESOMETRO L'art. 21 del DL 78/2010 ed il successivo provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22-12-2010 prevedevano l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: • di importo non inferiore a euro tremila; • ovvero, per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, di importo non inferiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto applicata. Ora, per quanto riguarda le operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura: • è stato rimosso il tetto di euro tremila; • viene prevista la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Si assiste, perciò, della sostanziale riesumazione dell'obbligo di presentazione dei vecchi elenchi clienti e fornitori. Non è chiaro se: • le modifiche si applicano già a partire dalle

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	comunicazioni relative al 2011, il cui termine è in scadenza al 30 aprile 2012; • saranno modificate le specifiche tecniche della comunicazione (con ulteriori spese dei contribuenti per aggiornare il software). Resta in vigore, invece, il limite di 3600 euro, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, già previsto per la comunicazione delle operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura (cessioni certificate da scontrino o da ricevuta fiscale).
All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500»..».	COMUNICAZIONI BLACK LIST L'art. 1, comma 1, del DL n. 40/2010 prevedeva che i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto dovessero comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Ora viene previsto che le singole operazioni da comunicare debbano essere di almeno 500 euro. Si confida che l'introduzione del limite minimo non sia seguita da interpretazioni restrittive dell'Agenzia che facciano rimpiangere la normativa precedente (spesometro insegna!). In presenza di più operazioni che possano in qualche modo definirsi "collegate", di importo singolo sotto soglia, ma complessivamente al di sopra della stessa, forse è meglio continuare come prima! Tra l'altro ci si chiede se le operazioni sotto la soglia debbano essere conteggiate o meno ai fini della determinazione della periodicità, mensile o trimestrale.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi **legate al turismo** effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente apposta autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato,

b) nel primo giorno ferialo successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore

DEROGHE ALLE LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Secondo l'art. 49 c. 1, del decr. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

Le novità riguardano solo le vendite e le prestazioni, legate al turismo, effettuate:

- dai commercianti al minuto (ed i soggetti agli stessi assimilati);
- dalle agenzie viaggi;

nei confronti delle persone fisiche che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato di cittadinanza diversa:

- da quella italiana
- da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)

le quali possono avvenire contro pagamento in contanti, senza tener conto del limite di € 1.000.

Quindi, sono ammesse, per esempio, le vendite al dettaglio in contanti nei confronti dei turisti:

- Russi, Americani, Giapponesi, Svizzeri, ecc...

mentre, al contrario, debbono usare mezzi tracciabili (carta di credito, ecc...) i turisti:

- Bulgari, Estoni, Lituani, Islandesi, Ciprioti,

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	Turchi, ecc... In ogni caso, il dettagliante o il prestatore del servizio deve provvedere ai seguenti adempimenti: a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione deve acquisire fotocopia del passaporto del cessionario e (o del committente) fargli rilasciare apposita autocertificazione attestante che non e' cittadino italiano ne' cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato, b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve versare il denaro contante incassato nel suo conto corrente bancario, consegnando alla banca fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. Dunque, i dettaglianti dovranno dotarsi, oltre che del registratore di cassa, anche di un apparecchio fotocopiatore e di una congrua scorta di moduli di autocertificazione! Ma non basta! Infatti, i dettaglianti che vorranno aderire alla disciplina agevolativa in questione, dovranno inviare apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed i termini da stabilirsi. Ogni commento è superfluo!
L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12,	ACCREDITO PENSIONI E STIPENDI SUL C/C Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, e' differita al 1° maggio 2012. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche e' data massima pubblicità al contenuto e agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo.	euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate, a partire dal 1° maggio 2012 (termine così differito dall'originario 6/03/2012).
Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dedotti»; b) la parola: «ricevuto» e' sostituita dalla seguente: «registrato». 9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.	CONTABILITA' DELLE IMPRESE MINORI La disposizione, dopo le modifiche, così recita: «I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all' articolo 109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti nell'esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000». In pratica, con le modifiche si è chiarito che • la deroga al principio di competenza economica non è obbligatoria; • che la detrazione potrà avvenire nel periodo in cui il documento è stato registrato e non più necessariamente in quello di ricevimento.
A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento,	RECUPERO CREDITI INFERIORI A 30 EURO

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.	A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede al recupero dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo (per esempio, nel caso in cui non si versino due ritenute Irpef ciascuna di 15 euro).
All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.».	ARROTONDAMENTO IMPORTI NEL MOD. 770 Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770) tutti gli importi da indicare dovevano essere espressi in migliaia di euro mediante troncamento delle ultime tre cifre. D'ora in poi, gli stessi importi essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale. No comment!
All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con riferimento all'annualità 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.».	AGGIORNAMENTO STUDI DI SETTORE L'art. 1 c. 1-bis del Dpr 195/1999 stabilisce che "a partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore". Per il 2011, l'amministrazione gode dello spostamento del termine ultimo al 30/04/2012.
La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituita dalla seguente: «d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonchè di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.». 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.	STUDI DI SETTORE INFEDELI E ACCERTAMENTO INDUTTIVO Sulla base delle norme previgenti, l'ufficio delle imposte poteva determinare, tra l'altro, il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma [d-ter)] quando era rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti a condizione che il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, fosse pari superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato. Per gli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012, l'accertamento induttivo è possibile qualora sussista una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila (anche se inferiore al 10%), tra i ricavi o compensi stimati risultanti dagli studi di settore correttamente applicati e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Lo spostamento della franchigia dal reddito ai ricavi appare logica, anche se, allo stato attuale, è

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	impossibile prevederne gli effetti concreti sui contribuenti. La tolleranza del 15% appare ancora decisamente insufficiente, data la notoria ermeticità delle istruzioni per la compilazione degli Studi.
All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.».	LOCAZIONI: ACCERTAMENTO IN 5 ANNI ANCHE PER ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA. Per effetto della modifica, l'Agenzia ha tempo cinque anni per recuperare l'imposta di registro relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe.
All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 e' abrogato	E/C BANCARIO IN SOSTITUZIONE DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA Il comma 10 dell'art. 14 della Legge di Stabilità aveva stabilito che i soggetti in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi i quali avessero rinunciato totalmente al denaro contante (Satana!), erano esonerati dalla tenuta delle scritture contabili ai fini dell'IVA e delle IIDD, potendole sostituire con gli estratti conto bancari. La disposizione era francamente ridicola ed illusoria; per la sua abrogazione non piangerà nessuno.
16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,	SCUDO FISCALE

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: c) nel comma 8, le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio»;	L'imposta speciale di bollo sulle attività finanziarie scudate andrà versata entro il 16 maggio , anziché entro il 16 febbraio.
e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e' quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.»;	IMPOSTA PATRIMONIALE SUGLI IMMOBILI ALL'ESTERO La disciplina dell'imposta "patrimoniale" sul valore degli immobili situati all'estero è stata modificata prevedendo: • l'esonero dall'imposta per importi non superiori a € 200; • la base imponibile dell'imposta sugli immobili situati in stati membri della Ue o aderenti allo SEE, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è costituita dal valore utilizzato (in tali paesi) ai fini delle imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; in mancanza di detto valore, si continua a prendere in considerazione il costo d'acquisto oppure il valore di mercato; • regole particolari per gli immobili appartenenti a soggetti che prestano lavoro all'estero.
18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».	LIMITE DI 5.000 € ALLE COMPENSAZIONI Dopo le modifiche, l'art. 17, c. 1, del DLgs 241/1997 prevede che si possa effettuare la compensazione del credito Iva o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal giorno sedici del mese successivo a
19. All'articolo 37, comma 49-bis,	

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui». 20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19.	quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. I soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, sono adesso tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Le compensazioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2012 per importi fino ad € 10.000, senza la previa presentazione della dichiarazione annuale Iva, dovrebbero essere salvi.
--	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

La Segreteria

I contenuti del presente documento devono essere verificati a cura e responsabilità del suo utilizzatore